

**NORME DI REGOLAMENTO  
ATTUATIVO DELLO STATUTO  
COMUNALE PER IL  
FUNZIONAMENTO DELLE  
COMMISSIONI CONSILIARI  
PERMANENTI**

**Art. 1 - Numero e composizione** - 1. Il consiglio comunale si avvale delle seguenti commissioni consiliari permanenti per l'espletamento delle proprie competenze:

- 1<sup>^</sup> - COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI ;
- 2<sup>^</sup> - COMMISSIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI;
- 3<sup>^</sup> - COMMISSIONE GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E LL.PP.;
- 4<sup>^</sup> - COMMISSIONE SERVIZI ALLA PERSONA.

2. Ogni commissione è costituita da un numero dispari di consiglieri così determinato:

- un componente per ciascun gruppo consiliare di minoranza;
- tanti componenti di maggioranza quanti quelli di minoranza più uno.

**Art. 2 - Voto plurimo e ponderato** - 1. In ogni commissione ciascun componente è portatore di un numero di voti pari al quoziente ottenuto dividendo il numero dei consiglieri appartenenti al proprio gruppo per il numero dei componenti spettanti al gruppo stesso in seno alla commissione.

**Art. 3 - Convocazione** - 1. La prima convocazione delle singole commissioni sarà indetta e presieduta dal sindaco fino alla elezione del coordinatore.

2. I commissari eleggono nella prima seduta un coordinatore ed un vicecoordinatore.

3. Il coordinatore fissa le sedute e predispone l'o.d.g. che deve essere comunicato ai componenti della commissione (oltreché all'assessore ed agli esperti) negli stessi termini previsti per la convocazione del consiglio comunale; l'avviso di convocazione può essere comunicato mediante notifica da parte del messo comunale o mediante consegna effettuata da un dipendente comunale direttamente a mani dell'interessato o a persona dallo stesso delegata a ricevere le comunicazioni, o anche mediante fax, telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. La convocazione della commissione viene curata dal responsabile del servizio o settore competente per la materia oggetto della trattazione. Quando gli argomenti all'o.d.g.

riguardano più servizi o settori la convocazione viene curata dal responsabile del servizio o settore appositamente incaricato dal segretario generale.

5. La convocazione delle commissioni congiunte viene effettuata dal sindaco o da entrambi i coordinatori delle commissioni.

**Art. 4 - Esperti** - 1. Ogni gruppo presente in commissione può avvalersi del contributo di un *esperto* nella materia iscritta all'o.d.g., il quale è ammesso a partecipare alla seduta della commissione per la quale ha ricevuto l'invito.

2. Il gruppo che intende avvalersi dell'ausilio dell'*esperto*, deve comunicare al coordinatore della commissione il nome, il cognome ed il luogo di residenza o domicilio del cittadino, il quale sarà invitato nelle dovute forme a partecipare ai lavori.

3. L'*esperto* ha diritto di prendere la parola in merito agli argomenti trattati per esprimere le sue considerazioni che vanno a far parte integrante del processo verbale della seduta.

**Art. 5 - Validità della seduta** - 1. La seduta della commissione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al comma precedente, la seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, sarà valida con la presenza di un terzo dei consiglieri.

3. La commissione esprime pareri o proposte a maggioranza assoluta dei componenti presenti con voto ponderato di cui all'art. 2.

**Art. 6 - Pareri** - 1. Le commissioni devono esprimere il loro parere entro 20 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso il detto termine senza che il parere sia rilasciato, il sindaco può iscrivere la proposta all'ordine del giorno del consiglio.

2. Il sindaco può, tuttavia, sottoporre immediatamente al consiglio le proposte di particolare urgenza salvo al consiglio stesso la facoltà di rinviarne l'esame alle commissioni competenti.

3. Il contenuto della discussione delle sedute deve essere sottoposto a processo verbale redatto, di norma, da un dipendente della Amministrazione comunale.

**Art. 7 - Pubblicità delle riunioni** - 1. Le riunioni delle commissioni consiliari sono pubbliche. Della loro convocazione viene data notizia alla cittadinanza.

2. L'assessore competente per materia interviene alle riunioni di commissioni senza diritto di voto. Deve essergli notificato l'o.d.g..

**Art. 8 - Disposizioni finali** - 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia all'art. 20 dello statuto comunale.